

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**  
**della Federazione Italiana Sport Equestri**

**Avvocato Antonio Rocca**

nel procedimento disciplinare R.G. n.2/2018, nei confronti del signor **WALTER DALDOSS** (Tessera FISE n.000134/D),

- *vista* la trasmissione da parte della Segreteria degli Organi di Giustizia, in data 21 marzo 2018, di segnalazione pervenuta, a mezzo mail, in data 20 marzo 2018, dalla signora Daniela Boggiani (Tessera FISE n.008799/B), Presidente di Giuria, per i fatti verificatisi durante il Concorso Ippico Naz. A\*\*\*\*\* svoltosi presso lo *Sporting Club Paradiso Horse&Pony* di Sommacampagna (VR) nei giorni 16, 17 e 18 marzo 2018;

- *considerato* che, oltre alla relazione del Presidente di Giuria, nella predetta comunicazione del 20 marzo 2018, sono state allegate le relazioni delle signore Carla Teatini (Tessera FISE n. 037423/D), Francesca Fasanelli (Tessera FISE n.000322/X) e Francesca Menga Calabrò (Tessera FISE n.013729), membri di Giuria in tale evento;

- *considerato* che dalla relazione del Presidente di Giuria emergerebbe che il 16 marzo 2018, il signor Walter Daldoss (Tessera FISE n.000134/D), al termine della sua prova, fuori classifica, nella Cat. B110, sarebbe stato richiamato dai membri di Giuria per meglio valutare la condotta posta in essere dal medesimo, per aver disatteso il ripetuto suono della campana che ne interrompeva la prova;

- *tenuto conto* che dalla relazione del Presidente risulterebbe altresì che il Daldoss, nell'occasione, *“avrebbe chiesto alla Giuria di poter continuare il percorso e di avere 7 testimoni che proverebbero la circostanza”*;

- *considerato* che, a fronte di ciò, il signor Daldoss avrebbe proferito frasi irrispettose sia nei confronti della Giuria sia nei confronti del Presidente della stessa;

- *tenuto conto* che dall'esame delle altre relazioni dei componenti di Giuria, signore Carla Teatini (Tessera FISE n. 037423/D), Francesca Fasanelli (Tessera FISE n.000322/X) e Francesca Menga Calabrò (Tessera FISE n.013729), sarebbero confermate le condotte poste in essere dal Daldoss il 16 e 17 marzo 2018;

- il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli artt. 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia FISE, ritenuta la propria competenza, considerato che quanto segnalato a carico del signor Walter Daldoss avrebbe potuto configurare un comportamento violativo del suddetto Regolamento di Giustizia, ha fissato la data della pronuncia per il giorno 20 aprile 2018, concedendo termini alla parte per il deposito di memorie e documenti;

- in data 19 aprile 2018, è pervenuta memoria difensiva da parte del signor Walter Daldoss, il quale ha informato la Segreteria degli OdG di aver avuto contezza del provvedimento di fissazione data per la pronuncia solamente due giorni prima della trasmissione della propria memoria;
- questo Giudice ha ritenuto ammissibile la memoria difensiva depositata/trasmessa dal Daldoss per aver quest'ultimo ricevuto solo in data 11 aprile 2018 la notifica del provvedimento di fissazione data per la pronuncia dalla Segreteria degli OdG;
- il Daldoss nella propria memoria difensiva ha contestato le accuse rivoltegli dalla segnalante e dai tre membri di Giuria del Concorso in questione, allegando documentazione a supporto.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Ai sensi dell'art. 64 c. 2 del Regolamento di Giustizia FISE, la documentazione pervenuta da parte della signora Daniela Boggiani, Presidente di Giuria nel Concorso Ippico in questione, unitamente alle dichiarazioni scritte delle signore Carla Teatini, Francesca Fasanelli e Francesca Menga Calabrò, membri di Giuria in tale evento, fa fede fino a prova contraria.

Nello specifico, dal contenuto delle dichiarazioni è emerso che il signor Daldoss, durante la prima giornata del Concorso del 16 marzo 2018, al termine della sua prova, fuori classifica, nella Cat. B110, è stato richiamato dai membri di Giuria per meglio valutare la condotta posta in essere dal medesimo, per aver disatteso il ripetuto suono della campana che ne interrompeva la prova. Nella relazione del Presidente risulta altresì che il Daldoss, nell'occasione, *“avrebbe chiesto alla Giuria di poter continuare il percorso e di avere 7 testimoni che proverebbero la circostanza”*; tuttavia, nessuna richiesta, sarebbe stata udita dalle Ufficiali di Giuria e dal suo Presidente.

Tale circostanza ha indotto, nell'occasione, il signor Daldoss a proferire frasi irrispettose sia nei confronti della Giuria sia nei confronti del Presidente della stessa, lesive pertanto della loro reputazione ed onorabilità. Tale condotta offensiva che si sarebbe ripetuta anche il giorno successivo, 17 marzo 2018, e dalla stessa sarebbe scaturita l'applicazione da parte della Giuria della sanzione della multa pari ad €50,00.

Orbene, dal contenuto della memoria del Daldoss emerge che il medesimo ha ammesso che, durante lo svolgimento del primo percorso fuori classifica, sia incorso in due disobbedienze, e di aver sentito suonare la campana; tuttavia, convinto che si trattasse di un errore della Giuria ha deciso di completare la prova. Il Daldoss ha precisato di aver chiesto il permesso alla Giuria di completare il percorso e, a sostegno di ciò, ha depositato/trasmesso video amatoriale, dal quale emergerebbe, seppure non molto chiaramente, detta circostanza. Lo stesso ha assunto, inoltre, di avere avuto tutto il diritto di completare il percorso ai sensi dell'art. 31.3 del Regolamento S.O. così come confermato dal Dipartimento Salto Ostacoli / Attività Giudici che, con apposito riscontro sull'interpretazione dell'art. 31.3 del Regolamento S.O. della FISE, confermerebbe il diritto del Daldoss a proseguire e concludere il percorso fuori classifica, non essendoci alcun divieto esplicito in merito.

Dal contenuto della memoria difensiva emerge altresì che il Daldoss ha ammesso di aver utilizzato un *“tono (comprensibilmente) concitato”* nei confronti dei membri della Giuria e del Presidente, tuttavia ha dichiarato di aver porto le scuse, *in primis*, al Presidente e, in un secondo momento, agli altri membri di Giuria e, in ogni caso, di non aver offeso o mancato rispetto a nessuno.

Dalla valutazione complessiva delle circostanze fattuali risulta, dunque, che il Daldoss:

- ha in modo ingiustificato disatteso il ripetuto suono della campana da parte della Giuria che ne decretava l'interruzione della prova;
- con toni concitati, ha proferito frasi offensive nei confronti dei membri di Giuria e del suo Presidente.

Il tesserato Daldoss ha pertanto posto in essere condotte in contrasto con l'art. 1 commi 1 e 2 lett. d) del Regolamento di Giustizia FISE, con l'art. 10 dello Statuto FISE e con gli artt. 1, 2 e 7 del Codice del Comportamento Sportivo del CONI ovvero in violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, ed al divieto di rendere dichiarazioni lesive della reputazione, onorabilità e del prestigio delle Ufficiali di Gara, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo.

*“(...) è opportuno infatti ricordare che, se da un lato ciascuno è libero di esprimere le proprie opinioni, tali opinioni non debbono avere carattere lesività dell'onorabilità e della reputazione altrui.”* (si veda RG Trib. Fed. n.37/15).

Peraltro, ove pure risulti che tale condotta sia ascrivibile a mere “incomprensioni”, essa non risulterebbe comunque priva del rilievo disciplinare, atteso che a norma dell'art. 1, comma 2, lett. c), Regolamento di Giustizia è sanzionabile ogni atto anche solo irrispettoso, se non anche offensivo, minaccioso o di violenza in genere o anche solo potenzialmente lesivo.

Alla luce di quanto sopra, si osserva che il costante orientamento del Tribunale Federale in fattispecie di dichiarazioni lesive, con successivo, ravvedimento dell'incolpato (tra tutte cfr. RG n.49/15, n.43/15, n.15/15) è l'applicazione della sanzione del richiamo scritto.

Considerato tuttavia che, nella vicenda in esame, il Daldoss non si è concretamente ravveduto per la condotta tenuta nei confronti del Presidente di Giuria e dei membri della stessa nel Concorso Ippico in questione, questo Giudice ritiene congrua l'applicazione della sanzione della sospensione dallo svolgimento di qualsivoglia attività federale per 30 (trenta) giorni .

### **P Q M**

il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli artt. 1, commi 1 e 2 lett. d) del Regolamento di Giustizia FISE, nonché l'art. 10 dello Statuto FISE e gli artt. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI,

### **APPLICA**

- al signor **WALTER DALDOSS** (**TESSERA FISE n. 000134/D**) la sanzione della sospensione per giorni 30 (trenta) da ogni attività agonistica, *ex art. 6 lett. d)* del Regolamento di Giustizia FISE, incaricando la Segreteria Federale di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione al signor **WALTER DALDOSS**, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Roma, lì 20 aprile 2018

f.to il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. ~~Antonio~~ Rocca

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AR', written over the printed name 'Avv. Antonio Rocca'.